

DELIBERAZIONE 30 MAGGIO 2013
230/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVO *UNA TANTUM* PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 28 novembre 1980, n. 784;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 (di seguito: decreto-legge 95/12)
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante "Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale" (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas";

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: decreto 12 novembre 2011);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 407/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 56/2013/R/gas (di seguito: consultazione 56/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 12 novembre 2011, è stato approvato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011 stabilisce che il gestore aggiudicatario della gara corrisponda alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri per il funzionamento della commissione di gara (di seguito anche: corrispettivo *una tantum*) e prevede che i criteri per la definizione del medesimo corrispettivo siano definiti dall’Autorità;
- con la deliberazione 77/2012/R/gas, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale;
- con la deliberazione 407/2012/R/gas l’Autorità ha approvato, dopo un’ampia consultazione, i criteri per la determinazione del corrispettivo “*una tantum*” a copertura degli oneri sostenuti dalle stazioni appaltanti per la gestione delle gare nei nuovi ambiti territoriali minimi per il servizio di distribuzione gas;
- secondo quanto previsto dal punto 1, della deliberazione 407/2012/R/gas, il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara *CG* è determinato come somma delle componenti *QA*, a copertura dei costi delle funzioni centralizzate, e della componente *QC*, a copertura dei costi delle funzioni locali;
- il medesimo punto 1, della deliberazione 407/2012/R/gas prevede che il corrispettivo *una tantum* non possa superare un tetto massimo, fissato pari a 600.000 euro;
- al fine di incentivare le aggregazione di ambiti di dimensione inferiore a 100.000 punti di riconsegna (pdr), in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto 19 gennaio 2011, il punto 3, della deliberazione 407/2012/R/gas stabilisce che, in caso di accorpamento di ambiti di dimensione

- inferiore a 100.000 pdr, il corrispettivo di gara sia calcolato con riferimento agli ambiti considerati separatamente;
- alcuni soggetti hanno segnalato che l'impostazione della deliberazione 407/2012/R/gas può costituire un freno all'aggregazione di ambiti superiori a 100.000 pdr, evidenziandone le criticità nel caso di ambiti che ricadano all'interno di una medesima forma associativa stabilita come obbligatoria dalle norme di legge, in particolare dall'articolo 18, del decreto-legge 95/2012, che dispone l'istituzione delle Città metropolitane e la soppressione delle province del relativo territorio;
 - nell'ambito della consultazione 56/2013/R/gas, recante i primi orientamenti per la determinazione del costo riconosciuto ai fini della fissazione delle tariffe del servizio di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione, l'Autorità ha prospettato l'ipotesi di prevedere norme specifiche per la determinazione del corrispettivo *una tantum*, nel caso di aggregazioni di ambiti di dimensioni superiori a 100.000 pdr;
 - nella consultazione 56/2013/R/gas, per tali casi di aggregazione, è stata prospettata l'ipotesi di fissare il corrispettivo *una tantum* secondo logiche di ripartizione dei benefici tra clienti finali e stazione appaltante. In particolare, il corrispettivo da riconoscere sarebbe pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a. ammontare CG, calcolato con riferimento all'aggregato degli ambiti in applicazione della formula riportata nel punto 1 della deliberazione 407/2012/R/gas e applicando il tetto massimo previsto al punto 2 della medesima deliberazione;
 - b. una quota pari al 50% della differenza tra la somma dei corrispettivi calcolati in riferimento ai singoli ambiti considerati separatamente, come previsto dal punto 2, della medesima deliberazione 407/2012/R/gas e l'ammontare di cui alla precedente lettera a);
 - alla consultazione 56/2013/R/gas hanno risposto numerosi soggetti, tra cui associazioni di categoria delle imprese distributrici, singole imprese distributrici e amministrazioni comunali;
 - in merito all'ipotesi di norme specifiche per la determinazione del corrispettivo *una tantum*, nel caso di aggregazione di ambiti con più di 100.000 pdr, alcuni soggetti hanno espresso posizioni favorevoli, un soggetto si è dichiarato contrario, in quanto l'ampliamento della dimensione dell'ambito ridurrebbe la contendibilità dello stesso; quest'ultima osservazione critica, tuttavia, non appare fondata ma si pone, anzi, in contrasto col quadro legislativo che configura gli ambiti tariffari come ambiti minimi, ammettendo, quindi, una propensione al loro accorpamento al fine di raggiungere dimensioni superiori;
 - un soggetto ha segnalato che il corrispettivo *una tantum* da riconoscere in caso di accorpamenti di ambiti di dimensione superiore a 100.000 pdr dovrebbe essere pari alla somma dei corrispettivi dei singoli ambiti o, in subordine, venga riconosciuta integralmente la somma delle componenti *QC* e ridimensionata la componente *QA*; un tale misura, tuttavia, risulta più complessa e onerosa per i clienti finali interessati, rispetto all'esigenza di tutela che giustifica l'intervento dell'Autorità; tale esigenza, infatti, come chiarito nel documento di consultazione, non consiste nel garantire agli ambiti di dimensione superiore a 100.000 pdr l'identico trattamento incentivante previsto per quelli con dimensione inferiore a tale soglia (atteso che il decreto 19 dicembre 2011 ha

previsto solo per questi ultimi ambiti un trattamento incentivante), ma consiste, piuttosto, nel limitare possibili effetti distorsivi derivanti dall'applicazione agli ambiti con più di 100.000 pdr della deliberazione 407/2012/R/gas.

RITENUTO CHE:

- l'ulteriore aggregazione di ambiti, anche di dimensione superiore a 100.000 pdr, in accordo con quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto 19 gennaio 2011, possa favorire, nel medio termine, una riduzione dei costi del servizio a beneficio dei clienti finali;
- sia, pertanto, opportuno, al fine di eliminare il disincentivo alle aggregazioni di ambiti di dimensione superiore a 100.000 pdr, che si viene a determinare per effetto delle disposizioni della deliberazione 407/2012/R/gas e nella prospettiva di sviluppo efficiente del servizio, prevedere disposizioni specifiche per il calcolo del corrispettivo *una tantum*, nel caso di accorpamento di ambiti di dimensioni superiori a 100.000 punti;
- il corrispettivo *una tantum* da riconoscere alla stazione appaltante, nei casi di cui al precedente alinea, sia fissato secondo logiche di equa ripartizione e condivisione dei benefici tra clienti finali e stazione appaltante, contenendo gli oneri a carico dei clienti finali, secondo formule che garantiscano semplicità applicativa

DELIBERA

1. di integrare le disposizioni introdotte con deliberazione 407/2012/R/gas, in materia di determinazione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011, come previsto nei successivi punti del presente provvedimento;
2. nei casi di accorpamento di ambiti di dimensione superiore a 100.000 pdr, il corrispettivo *una tantum* da riconoscere è pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a) ammontare *CG*, calcolato con riferimento all'aggregato degli ambiti in applicazione della formula riportata nel punto 1 della deliberazione 407/2012/R/gas e applicando il tetto massimo previsto al punto 2 della medesima deliberazione;
 - b) una quota pari al 50% della differenza tra la somma dei corrispettivi calcolati in riferimento ai singoli ambiti considerati separatamente, in coerenza con le modalità disciplinate dal punto 2 della medesima deliberazione 407/2012/R/gas, e l'ammontare di cui alla precedente lettera a);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni